

L.106 ad integrazione della L.104/92: 10 ORE ANNUALI PERMESSI

Si precisa che hanno diritto a fruire delle 10 ore annuali di permesso aggiuntive a decorrere dal 1° gennaio 2026, **i lavoratori dipendenti affetti** da malattie oncologiche in fase attiva o in *follow-up* precoce, o **da malattie** invalidanti o croniche, anche rare, che comportino **un grado di invalidità pari o superiore al 74% e, i lavoratori dipendenti con figlio minorenni affetto da malattie** oncologiche, in fase attiva o in *follow-up* precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, **che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74% per:**

- **visite,**
- **esami strumentali,**
- **analisi chimico-cliniche e microbiologiche,**
- **nonché per cure mediche frequenti.**

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 in argomento, per i figli minorenni affetti da patologie oncologiche in fase attiva o in *follow-up* precoce, invalidanti o croniche, anche rare, il requisito del grado di invalidità pari o superiore al 74% si considera soddisfatto in presenza di un verbale di accertamento dell'invalidità civile che attesti, almeno, il riconoscimento dell'indennità di frequenza.

Al lavoratore è richiesto, inoltre, che il medico di medicina generale o il medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata rilasci all'interessato, affetto dalle suddette patologie, apposita prescrizione di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche.

Indennità economica per i lavoratori del settore privato

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 106/2025, per le dieci ore annue di permesso aggiuntive "*ai lavoratori compete un'indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia*".

Il richiamo operato dal legislatore alla normativa vigente in materia di malattia si applica con riferimento alla sola quantificazione del beneficio economico

Il successivo comma 3 dell'articolo 2 in argomento precisa che, nel settore privato, l'indennità di cui al citato comma 2 è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all'Istituto[1].

In particolare, dovendosi applicare la regola di computo vigente per la malattia comune, il beneficio in argomento deve essere determinato, ai fini dell'anticipazione e del successivo conguaglio di cui al citato comma 3, in misura pari al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera (RMGG)[2] del dipendente.